



Promemoria concernente l'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni

Stato:

1° maggio 2008

1. Situazione iniziale

Le disposizioni concernenti l'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni hanno subito modifiche fondamentali con l'introduzione, al 1° gennaio 2006, della nuova legislazione in materia di sorveglianza¹. Per quanto concerne l'interpretazione delle nuove prescrizioni, sussistono ancora talune incertezze e punti oscuri.

2. Obiettivo del documento

L'obiettivo del presente documento di base è illustrare la prassi che l'UFAP deve applicare in ambito di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni. Si tratta in particolare di rispondere alle seguenti domande:

- Quali esigenze devono essere poste alle assicurazioni sulla vita per poter essere classificate come assicurazioni vincolate a partecipazioni?
- Come si procede all'autorizzazione dei rami assicurativi dell'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni?
- Come viene determinato l'importo legale del patrimonio vincolato per l'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni e da quali elementi devono essere costituiti i patrimoni vincolati?
- Come viene presa in considerazione l'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni nel quadro di Solvibilità I?

Non abbisogna invece di una risposta la domanda concernente il capitale minimo necessario perché a questa domanda risponde in maniera univoca e inequivocabile l'articolo 7 OS. Il presente documento non persegue l'obiettivo di stabilire il trattamento delle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni nel quadro dello Swiss Solvency Test (SST) né quello di fissare i valori di liquidazione delle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni.

3. Basi legali

Gli articoli dell'OS elencati qui di seguito recano prescrizioni specifiche in materia di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, rilevanti ai fini del presente documento:

¹ Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01), Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS; RS 961.011) e Ordinanza dell'UFAP del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza UFAP sulla sorveglianza, O-UFAP; RS 961.011.1)

- art. 25 (Solvibilità I)
- art. 77, 81 (patrimonio vincolato)
- allegato 1 (rami assicurativi)

È inoltre rilevante l'articolo 117 OS.

4. Caratteristiche dell'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni

4.1 Definizione

Le assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni sono contratti di assicurazione sulla vita nel cui contesto le prestazioni in caso di sopravvivenza e i valori di liquidazione dipendono da titoli, altri attivi o indici. I titoli, gli altri attivi o gli indici sono noti al cliente.

4.2 Spiegazioni in merito alla definizione

Oltre alle prestazioni in caso di sopravvivenza dipendenti dagli attivi sottostanti sono possibili o in parte addirittura obbligatori ulteriori elementi contrattuali. Rientrano in particolare in tale ambito prestazioni in caso di decesso e garanzie supplementari in caso di sopravvivenza.

Sovente l'assicurato può scegliere – liberamente o in funzione di possibilità prestabilite – gli attivi sottostanti al suo contratto.

L'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni deve essere delimitata dall'assicurazione classica sulla vita con partecipazione prestabilita alle eccedenze, dipendente da valori di riferimento fissi. Sebbene a seconda della struttura dei prodotti l'ammontare della prestazione in caso di sopravvivenza e quello della prestazione in caso di decesso siano assolutamente identici, i prodotti si differenziano per il fatto che nel caso dell'assicurazione classica sulla vita ci si basa su un capitale di risparmio remunerato con un saggio di interesse fisso e non sugli attivi sottostanti. La differenza si manifesta in particolare all'atto del calcolo dei valori di liquidazione.

Qui di seguito vengono utilizzati i concetti di «attivi sottostanti» e di «attivi di garanzia». Per «attivi sottostanti» si intendono gli attivi sui quali poggia l'assicurazione e che determinano le prestazioni risultanti dal contratto. Gli «attivi di garanzia» sono invece attivi che l'assicuratore mantiene e con i quali costituisce il patrimonio vincolato.

4.3 Categorie

In considerazione del tipo di attivi sottostanti al contratto, le assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni sono suddivise nelle due categorie

- assicurazioni sulla vita vincolate a quote di fondi i cui attivi sottostanti constano esclusivamente di quote a investimenti collettivi di capitale aperti nel senso della LICol², e
- assicurazioni sulla vita vincolate a un portafoglio di investimenti interno o ad altri valori di riferimento.

Rientrano nella prima categoria le assicurazioni sulla vita dei rami assicurativi A2.1 – A2.3 ai sensi dell'allegato 1 dell'OS e nella seconda categoria quelle dei rami assicurativi A2.4 – A2.6.

5. Autorizzazione del ramo assicurativo A2

L'autorizzazione è concessa per l'intero ramo assicurativo A2 e non per i singoli rami assicurativi parziali A2.1 – A2.6.

² Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi LICol, RS 951.31). Gli investimenti collettivi di capitale aperti comprendono secondo l'articolo 8 LICol i fondi contrattuali di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV). Particolarmente è anche ammissibile di utilizzare delle quote d'investimenti collettivi di capitale esteri come attivi sottostanti per assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, ove l'autorità di sorveglianza competente abbia approvato questi investimenti collettivi nel senso del articolo 120 LICol.

Se il 31 dicembre 2005, ossia immediatamente prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2006, della nuova legislazione in materia di sorveglianza, la compagnia di assicurazione disponeva dell'autorizzazione per il ramo assicurativo 3 (assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni) ai sensi dell'allegato all'ordinanza sull'assicurazione diretta sulla vita (OAssV, RS 961.611), tale autorizzazione vale anche per l'esercizio dell'assicurazione ai sensi del ramo assicurativo A2 della nuova OS.

6. Esigenze in materia di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni

6.1 Attivi sottostanti

Secondo l'allegato 1 dell'OS per le assicurazioni dei rami assicurativi A2.1 – A2.3 sono ammessi come attivi sottostanti soltanto «quote di fondi». L'OS non reca espressamente ulteriori limitazioni per gli attivi sottostanti. Il suo articolo 81 capoverso 1 stabilisce nondimeno che la garanzia di questi contratti può essere costituita soltanto con certificati di quote di fondi d'investimento «che rientrano nella legge federale del 18 marzo 1994³ sui fondi d'investimento». La legge sui fondi di investimento è stata sostituita il 1° gennaio 2007 dalla legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol, RS 951.31). L'UFAP ritiene che l'articolo 81 capoverso 1 OS possa unicamente essere interpretato nel senso che il patrimonio vincolato per la quota di risparmio dei contratti di assicurazione nei rami assicurativi A2.1 – A2.3 può essere costituito soltanto da quote a investimenti collettivi di capitale aperti ai sensi della LICol.

L'UFAP considera che non ha senso garantire le assicurazioni vincolate a partecipazioni per il tramite di attivi diversi da quelli sottostanti ai contratti perché nell'ipotesi contraria l'impresa di assicurazione assume un rischio supplementare di investimento (mismatch). In questo senso l'UFAP considera illecito offrire assicurazioni dei rami assicurativi A2.1 – A2.3 i cui attivi sottostanti non siano quote a investimenti collettivi di capitale autorizzati dalla LICol. Questo nella misura in cui nessuna limitazione materiale possa essere ordinata per i rami assicurativi A2.4 – A2.6, in quanto assicurazioni che poggiano su altri investimenti collettivi di capitale.

Per le assicurazioni dei rami assicurativi A2.4 – A2.6 sono di massima ammessi come attivi sottostanti e come attivi di garanzia tutti gli attivi e gli indici elencati dall'articolo 79 capoverso 1 OS. Ciò risulta dall'articolo 81 capoverso 2 OS in virtù del quale possono da un canto essere utilizzati come garanzia soltanto attivi ai sensi dell'articolo 79 capoverso 1 OS e, d'altro canto, la garanzia deve essere fornita direttamente dagli attivi sottostanti, da quote a questi attivi o da valori sui quali si basano gli indici. In questo contesto devono parimenti essere osservate le prescrizioni qualitative delle direttive di investimento del 12 giugno 2006 e i limiti ivi menzionati in fatto di «exposure netta nei confronti di un creditore / una controparte» e di «securities lending». Il limite in fatto di «exposure netta nei confronti di un creditore / una controparte» può nondimeno essere superato se il contraente d'assicurazione ne è stato espressamente informato prima della conclusione del contratto.

6.2 Assunzione del rischio biometrico da parte dell'impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione sulla vita deve assumere un rischio biometrico minimo in ogni contratto di assicurazione. In questo contesto per rischi biometrici si intendono i rischi che dipendono dalla durata di vita della persona assicurata o dal suo stato di invalidità o di salute. Sarebbe considerato operazione di capitalizzazione (ramo assicurativo A6) il contratto nel cui ambito l'impresa di assicurazione non assume alcun rischio biometrico. L'assunzione del rischio biometrico può essere effettuata per il tramite di diversi elementi o costrutti assicurativi:

- assicurazione in caso di decesso, che va oltre il versamento degli attivi sottostanti;
- garanzia in caso di sopravvivenza, senza o con prestazione limitata in caso di decesso;
- assicurazione in caso di inabilità al lavoro (in particolare esenzione dai premi in caso di invalidità);
- assicurazione di rendita vitalizia.

³ Legge sui fondi di investimento, RS 951.31

Il rischio biometrico minimo da assumere nel caso delle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni è definito nella direttiva 1/2008 (direttiva sull'assicurazione vita).

Le prescrizioni dell'UFAP in materia di assunzione minima del rischio prescindono da quelle dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. L'osservanza delle prescrizioni dell'UFAP non comporta pertanto imperativamente l'osservanza delle esigenze dell'AFC in materia di privilegio fiscale.

7. Garanzia dell'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni

7.1 Costituzione del patrimonio vincolato per l'assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni

Conformemente all'articolo 77 capoverso 1 lettere b e c OS, per le quote di risparmio dei contratti assicurativi dei rami assicurativi A2.1 – A2.3, rispettivamente A2.4 – A2.6, deve essere costituito un patrimonio vincolato separato. Inversamente gli elementi del contratto assicurativo che vanno oltre la quota di risparmio devono essere garantiti dal patrimonio vincolato generale. Ciò concerne in particolare la quota di rischio per il rischio biometrico, nonché eventuali garanzie. Per le garanzie deve essere costituita una riserva calcolata secondo i principi attuariali, che confluisce nell'importo legale del patrimonio vincolato generale.

Meritano particolare attenzione le garanzie per le quali l'impresa di assicurazione replica tramite attivi gli impegni di garanzia. In merito occorre differenziare tra replica esatta della garanzia e replica approssimativa⁴. In ambito di replica esatta si distinguono due casi:

- a. se il rischio di credito (rischio di inadempienza del terzo che emette gli attivi) permane presso l'assicuratore, la garanzia deve essere assunta dal patrimonio vincolato generale;
- b. se il rischio di credito è trasferito al contraente d'assicurazione, la garanzia è assunta, unitamente a quella della quota di risparmio, dal patrimonio vincolato dei rami assicurativi A2.4 – A2.6 (anche se la sola quota di risparmio rientrerebbe nei rami assicurativi A2.1 – A2.3).

In maniera analoga alla replica esatta, anche nel caso della replica approssimativa si distinguono due casi:

- c. se sussiste il rischio che gli attivi da replicare non coprano la garanzia oppure se il rischio di credito (rischio di inadempienza del terzo che emette gli attivi) o entrambi i rischi permangono presso l'assicuratore, la garanzia deve essere assunta dal patrimonio vincolato generale;
- d. se entrambi questi rischi sono trasferiti al contraente d'assicurazione, la garanzia è assunta, unitamente a quella della quota di risparmio, dal patrimonio vincolato dei rami assicurativi A2.4 – A2.6 (anche se la sola quota di risparmio rientrerebbe nei rami assicurativi A2.1 – A2.3)⁵.

7.2 Calcolo dell'importo legale del patrimonio vincolato per le assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni

Conformemente all'articolo 56 OS, gli importi legali dei patrimoni vincolati per le assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni constano delle riserve tecniche ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 OS e di un supplemento ai sensi dell'articolo 18 LSA. In virtù dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza dell'UFAP sulla sorveglianza delle imprese di assicurazio-

⁴ In questo contesto per replica esatta si intende la detenzione di attivi, soprattutto di derivati, il cui valore corrisponde in ogni caso – eccettuata l'inadempienza della controparte – esattamente al valore della garanzia, rispettivamente all'importo da pagare in virtù della garanzia.

Sempre in questo contesto la replica approssimativa significa il deposito di garanzie tramite attivi le cui fluttuazioni di valore sono analoghe ma non in ogni caso identiche a quelle della garanzia replicata.

⁵ In questo caso si potrebbe anche parlare di una replica esatta perché la garanzia dell'assicurato viene modificata e la garanzia effettiva coincide esattamente con la replica.

ne private (Ordinanza UFAP sulla sorveglianza, O-UFAP; RS 961.011.1) tale supplemento ammonta all'1 per cento nell'assicurazione sulla vita.

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 O-UFAP il supplemento dell'1 per cento dell'importo legale cade se l'impresa di assicurazione non assume nessun rischio d'investimento. Ciò è sempre il caso per il patrimonio vincolato delle assicurazioni vincolate a quote di fondi. Per quanto riguarda il patrimonio vincolato delle assicurazioni vincolate a un portafoglio di investimenti interno o ad altri valori di riferimento, la condizione è adempita soltanto se la costituzione del patrimonio vincolato è interamente effettuata per il tramite degli attivi sottostanti ai contratti. Non è ad esempio il caso se l'indice non è riprodotto da derivati, bensì da attivi sottostanti all'indice. In questo caso il supplemento dell'1 per cento deve essere calcolato sulla totalità del patrimonio vincolato e non soltanto sulla parte incompletamente replicata.

7.3 Costituzione del patrimonio vincolato per le assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni

Conformemente all'articolo 81 capoverso 1 OS, la costituzione del patrimonio vincolato per le assicurazioni vincolate a quote di fondi deve essere effettuata per il tramite di investimenti collettivi di capitale autorizzati ai sensi della LICol⁶. Come già menzionato al numero 6.1, l'UFAP ritiene che un'incongruenza tra attivi sottostanti e attivi di garanzia non sia sensata né auspicabile. L'UFAP considera pertanto illecito che le assicurazioni vincolate a quote di fondi siano garantite da attivi diversi da quelli sottostanti perché altrimenti l'impresa di assicurazione assume un rischio supplementare di investimento (mismatch). Ciò non concerne però la copertura di un eventuale supplemento dell'importo legale ai sensi dell'articolo 1 O-UFAP.

L'articolo 81 capoverso 2 OS stabilisce chiare direttive per la costituzione del patrimonio vincolato per i rami assicurativi A2.4 – A2.6. In particolare risulta evidente la congruenza tra attivi sottostanti e attivi di garanzia.

Le norme eccezionali qui appresso si applicano a tutte le assicurazioni vincolate a partecipazioni:

- se le basi contrattuali stabiliscono un termine posteriore alla scadenza dei premi per l'acquisizione degli attivi sottostanti al contratto, all'interno di questo termine può essere computato nel patrimonio vincolato denaro in contanti di entità pari ai premi non ancora investiti;
- in caso di copertura eccessiva i valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 79 capoverso 1 OS che in nessuna circostanza e in nessun momento hanno un valore negativo possono essere computati nel patrimonio vincolato.

7.4 Rapporto all'UFAP sul patrimonio vincolato

Le prescrizioni generali relative al rapporto sul patrimonio vincolato si applicano a tutte le assicurazioni vincolate a partecipazioni, nonché agli altri rami assicurativi, ma con le seguenti regole speciali:

- nel caso del patrimonio vincolato per le assicurazioni vincolate a quote di fondi deve essere compilata unicamente la prima pagina (copertina) del modulo G2;
- nel caso del patrimonio vincolato per le assicurazioni sulla vita vincolate a un portafoglio di investimenti interno o ad altri valori di riferimento devono essere compilate unicamente le prime tre pagine (copertina e sintesi dei valori di copertura).

8. Presa in considerazione ai fini di Solvibilità I delle assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni

Conformemente all'articolo 25 capoverso 2 OS, il primo risultato per la determinazione del margine di solvibilità necessario per le assicurazioni dei rami assicurativi A2.1 – A2.6 è calcolato per l'essenziale con l'1 per cento o con il 4 per cento delle riserve matematiche a seconda che l'assicuratore assuma o no un rischio di investimento. A parere dell'UFAP occorre distinguere i quattro casi seguenti:

⁶ Cfr. la nota a piè di pagina del n. 6.1.

- l'assicuratore non assume alcun rischio di investimento (corrisponde a 7.1 b e d):
se l'assicuratore non fornisce alcuna garanzia o se i rischi di replica (rischio di credito e rischio di replica inesatta) sono trasferiti al contraente d'assicurazione, l'assicurazione deve essere presa in considerazione con l'1 per cento ai fini della solvibilità;
- l'assicuratore assume unicamente il rischio di credito della garanzia (corrisponde a 7.1 a):
se l'assicuratore ha fornito una garanzia e l'ha replicata esattamente, la garanzia deve essere presa in considerazione ai fini della solvibilità con il 4 per cento delle riserve – perché l'assicuratore assume un rischio di investimento (segnatamente il rischio di credito) su questa quota – e il resto dell'assicurazione con l'1 per cento;
- l'assicuratore assume il rischio di un'assenza di replica o di una replica approssimativa della garanzia (corrisponde a 7.1 c):
se l'assicuratore ha fornito una garanzia ma non la replica oppure la replica soltanto approssimativamente, l'integralità dell'assicurazione deve essere presa in considerazione con il 4 per cento ai fini della solvibilità;
- l'assicuratore non può replicare esattamente la grandezza di riferimento dell'assicurazione nel patrimonio vincolato:
se l'assicuratore non può replicare esattamente la grandezza di riferimento dell'assicurazione nel patrimonio vincolato, ad esempio perché l'assicurazione si riferisce a un indice per il quale non sono disponibili derivati adeguati, l'integralità dell'assicurazione deve essere presa in considerazione con il 4 per cento ai fini della solvibilità.

9. Informazione ai contraenti d'assicurazione

L'impresa di assicurazione deve informare il contraente d'assicurazione prima della conclusione del contratto d'assicurazione secondo le prescrizioni valevoli nel senso degli articoli 75 e 77 della LICol per l'informazione degli investitori che effettuano degli investimenti collettivi di capitale aperti tra la direzione del fondo o la SICAV. Le disposizioni corrispondenti, particolarmente gli articoli 106 e 107 nonché gli allegati 1 e 2 della OICol⁷ sono da considerare.

10. Entrata in vigore

Il presente promemoria entra in vigore il 1° giugno 2008.

⁷ Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi OICol, RS 951.311)